

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1990

Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi dispone l'assolvimento in franchi svizzeri dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi prodotti in tale valuta nel territorio del comune di Campione d'Italia dalle persone fisiche aventi ivi domicilio fiscale.

Tale speciale normativa comporta che l'imposta eventualmente non pagata dai contribuenti tramite versamento diretto venga riscossa a mezzo ruoli espressi eccezionalmente in franchi svizzeri e che il versamento che il concessionario è tenuto, a sua volta, ad effettuare debba avvenire anch'esso in franchi svizzeri.

Detto versamento, però, non può che riferirsi ai franchi svizzeri effettivamente riscossi, dal

momento che il concessionario non può approvvigionarsi di valuta svizzera in mancanza di una norma di legge che consenta tale operazione: detta soluzione contrasterebbe con il disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, che stabilisce il monopolio statale dei cambi. Pertanto il concessionario si trova nella impossibilità di anticipare, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, i franchi svizzeri non riscossi dai contribuenti, analogamente a quanto avviene per i ruoli formati in lire italiane.

Per non derogare al suddetto principio del monopolio statale dei cambi ed in ottemperanza al disposto del menzionato articolo 132, che

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non prevede versamenti in lire italiane ma obbliga a regolare in valuta svizzera gli adempimenti connessi alle riscossioni in argomento, si è ritenuto di poter risolvere adeguatamente il problema eliminando, in relazione ai menzionati ruoli, l'obbligo per l'esattore del non riscosso come riscosso.

A tal fine si è previsto che nell'ipotesi in esame trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativo ai ruoli emessi a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali che sono affidati al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Inoltre, per assicurare un riscontro delle somme riscosse, viene fatto carico agli agenti della riscossione interessati di presentare separato conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Infine, si stabilisce la decorrenza del provvedimento al 1° gennaio 1990, data dalla quale è entrato in funzione il servizio centrale della riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, che ha differito a detta data il termine del 1° gennaio 1989 fissato dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis. - (Ruoli per la riscossione dei redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia).

1. I ruoli in franchi svizzeri per i debiti d'imposta di cui all'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono affidati ai concessionari della riscossione con le modalità e gli obblighi di cui all'articolo 65.

2. I ruoli di cui al comma 1 vengono riscossi in unica soluzione alle scadenze di legge e per essi gli agenti della riscossione rendono separato conto giudiziale a norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano relativamente ai ruoli formati dal 1° gennaio 1990.